

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA RELATIVO AGLI INCENTIVI AL
PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

In data **20/12/2024** presso la sede municipale, si sono riuniti:

per la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

dott. Maurizio Sacchi	Presidente – Segretario Generale - ASSENTE
dott. Davide Boglioni	Componente - Dirigente dei servizi economico-finanziari, entrate tributarie, patrimonio, servizi alla personale e lavori pubblici
dott. Michele Spazzini	Componente dirigente dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia e Polizia Locale;

Per la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

R.S.U.

Sacchella Guerrino ASSENTE

Scarabelli Mauro

OO.SS.

CISL/FP

Gianpietro Tomasi

CGIL/FP

Diego Sinis

per la sottoscrizione dell'Accordo relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione degli incentivi al personale coinvolto nel raggiungimento evasione IMU e TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,

PREMESSA

VISTO L'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dispone quanto segue: [...] Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. [...];

le parti concordano

Articolo 1 – Oggetto dell' accordo

Il presente Accordo é adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente dispone che "...i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere

che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

1. Esso tiene conto del parere emesso dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera 19 del 29 novembre 2021, secondo la quale *«La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge»*.
2. Tiene conto inoltre del parere della Corte dei Conti Lombardia adottato con delibera 22 maggio 202, n. 113 (LOMBARDIA/113/2024/PAR), secondo la quale *"l'unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, nell'esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati... né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all'accertamento effettuato nell'esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)"*.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018 e nel rispetto dei vincoli da esso definiti è istituito apposito Fondo incentivante come di seguito esplicitato.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate, rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, ~~indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento~~, mentre nulla sarà erogato nel caso di riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso".
 - b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione a terzi.
 - c) il 5% di quanto riscosso a seguito delle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo

può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

L'ammontare massimo annuo del fondo incentivante, di cui all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018, è fissato dal valore dello stanziamento di bilancio a ciò destinato, determinato con l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione e delle successive variazioni dei documenti di programmazione contabile. Pertanto, qualora dall'applicazione delle percentuali sopra indicate derivasse un incentivo superiore allo stanziamento definitivo di bilancio, l'importo massimo erogabile al gruppo di lavoro sarà quello definito dalla Giunta/Consiglio attraverso il Bilancio di previsione e delle successive variazioni.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 2 (tenendo conto di quando disposto all'ultimo periodo dell'articolo 2 comma 3) è destinato per il 90% ad incentivare il personale dipendente e dirigente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore dell'Ente che gestisce le entrate tributarie (d'ora in poi denominato Settore Risorse Tributarie)¹ e per il restante 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali del Settore Risorse Tributarie.

Articolo 4 – Trattamento accessorio.

1. Le risorse confluite nel Fondo (pari allo stanziamento complessivo di bilancio), al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale dell'ente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Area Entrate Tributarie, inclusi i collaboratori dell'ufficio ragioneria in relazione alla contabilizzazione delle riscossioni e accertamenti di IMU e TARI, nonché dell'ufficio urbanistica, in relazione alla partecipazione alla determinazione della situazione urbanistica delle aree edificabili, privilegiando quei dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali IMU e TARI e alla partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali come definiti negli strumenti di programmazione annuale.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Eventuali somme che dovessero eccedere il suddetto limite del 15%, dopo la ripartizione di cui all'articolo 5 comma 2, costituiscono economia di bilancio ed andranno a migliorare i relativi saldi.

4. La liquidazione dell'incentivo al personale avverrà, previa positiva verifica dei risultati conseguiti in tutti gli obiettivi gestionali assegnati al Settore Risorse Tributarie, tramite gli strumenti di programmazione, che dovranno attestarsi, come media del grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG/PDO dell'anno di riferimento, almeno al 85% dei target preventivati per la liquidazione integrale del budget assegnato o fra il 70% e

l'84,99% per la liquidazione del budget in proporzione, mentre non spetterà alcunché qualora non si raggiunga almeno il 70% dei risultati attesi. Spetterà al Nucleo di Valutazione attestare nella validazione della relazione sulla performance di ciascun anno il grado di raggiungimento degli obiettivi.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente/dirigente sono quantificate sulla base dell'apporto quali-quantitativo profuso da ciascuno nella realizzazione degli obiettivi del Settore Risorse Tributarie così come previsto dai parametri stabiliti nel successivo art. 5 del presente Accordo e sono erogabili successivamente all'approvazione della Relazione sulla performance dell'anno di riferimento.

6. Eventuali quote del Fondo complessivo destinato a dipendenti e dirigenti non utilizzate (per parziale raggiungimento dell'obiettivo/i o perché non utilizzate nell'anno di riferimento) rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Modalità di riparto dell'incentivo

Il fondo costituito in base agli artt. 2 e 3 del presente Accordo, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sarà suddiviso tra i dipendenti/dirigenti dell'ente sulla base dei seguenti parametri:

- a) **parametro “presenza effettiva”**: il fondo sarà liquidato proporzionalmente ai giorni di servizio effettivo (escludendo quindi dall'incentivo il personale assente per qualsiasi motivo diverso dalle ferie e permessi contrattuali nel limite del periodo spettante nell'anno) presso l'area entrate tributarie. Per i dipendenti che effettuano lavoro part time l'incentivo è opportunamente riproporzionato alla percentuale di lavoro prevista dal contratto individuale. Il parametro in esame sarà valorizzato solo se superiore al 50%;
- b) **Parametro “percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati”** (in base alle schede di valutazione dell'anno) secondo le seguenti fasce:
 - a. in misura pari o superiore al 90%: l'incentivo determinato ai sensi dei criteri precedenti è reso al 100%;
 - b. in misura compresa fra 75% e 89,99%: l'incentivo determinato ai sensi dei criteri precedenti è reso al 85%;
 - c. in misura compresa fra il 65% e 84,99%: l'incentivo determinato ai sensi dei criteri precedenti è reso al 65%;
 - d. in misura inferiore al 65%: nessun incentivo;
- c) **Parametri forfetari di partecipazione**:
 - a. Il personale dell'area entrate tributarie direttamente impegnato nelle attività di accertamento partecipa al riparto con un parametro pari a 1,00
 - b. Il dirigente dell'area entrate tributarie sottoscrittore degli avvisi di accertamento e nei contenziosi partecipa alla ripartizione delle entrate con un parametro pari a 0,5;
 - c. Il personale dell'ufficio ragioneria direttamente impegnato nelle attività di registrazione e rendicontazione degli accertamenti IMU e TARI partecipa al progetto con un parametro pari a 0,20;
 - d. il personale dell'area urbanistica direttamente impegnato nelle verifiche delle aree edificabili partecipa al progetto con un parametro forfetario pari a

0,05;

d) **Parametro differenziazione per categoria: Si applicano le seguenti differenziazioni per categoria:**

- e. 1,00 per categoria C;
- f. 1,25 per categoria D e dirigente;

La liquidazione dell'incentivo individuale sarà effettuata dal dirigente dell'Area Entrate Tributarie nei limiti degli stanziamenti di bilancio, eventualmente riproporzionando gli importi da erogare, se superiori alle somme stanziare dai contratti decentrati annuali.

Articolo 6 – Disposizioni finali

Il presente Accordo si applica alla liquidazione degli incentivi dovuti a partire dall'anno 2023, nel limite degli importi accantonati con gli accordi integrativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lonato del Garda, 20/12/2024

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

R.S.U.

Sacchella Guerrino ASSENTE

Scarabelli Mauro FIRMATO

Vangone Arturo FIRMATO

OO.SS.

CISL/FP (Gianpietro Tomasi) FIRMATO

CGIL/FP (Diego Sinis) FIRMATO

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Maurizio Sacchi
ASSENTE

Michele Spazzini
FIRMATO

Davide Boglioni
FIRMATO